



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

IZZI GIOVANNI, Presidente

FORTUNATO MICHELE, Relatore

SANTAMARIA AMATO GAETANO, Giudice

in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 140/2024 depositato il 16/01/2024

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo

elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

contro

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez. 1 e pubblicata il 20/06/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

'RPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
RPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2015
IRPEF-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Appellante Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo n. 208/01/23 depositata il 20 giugno 2023, che ha accolto il ricorso di _____, per l'annullando dell'avviso di accertamento n. _____ emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2015, con il quale venivano accertati maggiori redditi di capitale non dichiarati per € 37.940,00 e derivanti dalla sua partecipazione come socio al 70% nella società _____ Srl. In particolare, i maggiori redditi erano stati imputati sulla base di presunzioni legate alla ristretta base azionaria della società e al maggior reddito di impresa accertato in capo alla società stessa, dovuto alla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

L'Agenzia delle Entrate nell'appello, contesta la sentenza per i seguenti motivi: contraddittorietà della motivazione in quanto i giudici di primo grado, pur citando correttamente i principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia di distribuzione di utili in società a ristretta base azionaria, non hanno applicato tali principi correttamente non avendo valutato adeguatamente la distribuzione dei maggiori utili accertati ed avendo basato la loro decisione sull'intestazione formale delle quote societarie; violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 per aver travalicato i loro poteri, dichiarando, di fatto, l'incapacità giuridica di _____ senza che vi fosse un provvedimento del giudice civile competente (Il ricorrente in primo grado ha presentato documentazione clinica che attesta la sua disabilità intellettiva e lo stato psichico compromesso, evidenziando la sua incapacità di comprendere le operazioni societarie e sostenendo che la sua partecipazione fosse meramente formale essendo il padre, _____, amministratore di fatto la società e che si avvalso delle condizioni del figlio per intestargli formalmente le quote sociali); titolarità giuridica dei redditi: in quanto, anche in assenza di capacità di agire pienamente riconosciuta, _____ è giuridicamente titolare dei redditi derivanti dalla sua partecipazione nella società _____ Srl e che l'Erario ha diritto a esigere le imposte su tali redditi; simulazione delle quote societarie in quanto, anche qualora effettivamente esistente, essa non è opponibile all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 1415 c.c.. Non si è costituito l'appellato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

La costante giurisprudenza di legittimità, in relazione ai presupposti necessari e sufficienti per l'applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra bilancio in presenza di società a ristretta base, nonché in relazione all'onere della prova gravante sul contribuente, afferma che spetta al ricorrente la dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati oppure reinvestiti o diversamente distribuiti.

I giudici di primo grado pur avendo considerato pacifiche la ristretta base societaria e l'esistenza di redditi non dichiarati dalla società _____ Srl per l'anno 2015, hanno ritenuto questi ultimi non percepiti dal ricorrente, sulla base dello stato psico-fisico del ricorrente ritenuto non in "grado di comprendere quanto avveniva all'interno della società gestita dal padre _____ che in maniera spregiudicata si è avvalso delle condizioni del figlio per fargli intestare il 70% delle quote sociali" e non perché fosse stata fornita la prova che tali ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti o diversamente distribuiti dalla società.

La sentenza impugnata cita il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: "la prova della distribuzione, o no, degli utili... non potendo essere tratta dai criteri della normalità della gestione sociale (proprio perché l'utile occulto è un indice della situazione di anormalità della gestione rispetto agli esatti criteri determinati dalla legge), può ben darsi, nei casi indicati, mediante elementi presuntivi. Ne consegue, quindi, l'ammissibilità della prova presuntiva della distribuzione di utili sociali extrabilancio, secondo l'insegnamento di questa Corte... restando a carico dei soci, soprattutto se amministratori, la prova della destinazione di detti utili a finalità diversa dalla distribuzione". In base a tale assunto, la prova

dell'accantonamento, o del reinvestimento deve essere data dai soci e tra questi a maggior ragione da chi ha amministrato.

Orbene nel caso di specie le condizioni psico fisiche del socio ricorrente attestano esclusivamente che egli avesse un limitato quoziente intellettivo, paragonato dalla ASST _____ ad una "disabilità intellettiva di grado lieve" e per di più, egli ha regolarmente inviato la dichiarazione dei redditi con indicata la propria partecipazione nella società _____ ha, nel 2014, acquisito la propria quota di partecipazione con regolare atto registrato; stipulato un contratto di mutuo; sottoscritto un contratto di leasing per l'acquisto di una autovettura. Le predette condizioni di salute, se anche provassero che egli non fosse in grado di gestire la società (che evidentemente era gestita da altri), non provano che egli, o chi per lui, non possa aver incassato i predetti utili extracontabili.

Inoltre la certificazione medica da un lato suffraga la constatazione che il ricorrente era solo l'amministratore di diritto, essendo verosimilmente il padre l'amministratore di fatto, ma non prova affatto che egli non potesse essere il beneficiario degli utili extra contabili realizzati e veicolati dal padre. Va infatti evidenziato che finanche l'interdetto, può partecipare a qualsiasi tipo di società, a condizione che per compiere certi atti, sussistano le autorizzazioni richieste dalla legge e quindi nessuna limitazione di sorta sussiste alla partecipazione di un interdetto/inabilitato in una società di capitali di cui può essere senz'altro destinatario dei dividendi.

Va inoltre affermato che l'imputazione degli utili extracontabili viene riconosciuta anche per quei soci di società a ristretta base che possiedono quote di minoranza e che non partecipano attivamente alla gestione, se non riescono a provare il loro reinvestimento o l'accantonamento nella stessa società.

Ritiene questo collegio che è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione. Anche alla luce della modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, operata dalla legge n. 130 del 2022 che non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. (Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022; in senso conforme, tra le ultime, Sez. 5, 8/5/2024, n. 12575).

La sentenza impugnata, non esibisce alcuna reale motivazione in ordine al raggiungimento della prova contraria incombente sul contribuente che i maggiori ricavi della società siano stati accantonati o reinvestiti, prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, poiché comunque il ruolo formale permetterebbe, se del caso, di accedere (direttamente o tramite il difensore) alle informazioni utili per tale dimostrazione.

L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, che dall'ulteriore documentazione prodotta si "evidenzia il conseguimento del diploma di licenza media con il minimo in età avanzata ed un contratto di lavoro in cui si parla espressamente di lavoratore svantaggiato" è la prova che il ricorrente seppur svantaggiato era in condizioni di conseguire un titolo di studio e un lavoro e quindi se anche non in grado di fare l'amministratore di una società, senz'altro era in grado di partecipare all'attività sociale condizione che legittima la presunzione di percepimento di utili extracontabili.

La prova fornita dal ricorrente circa l'estraneità totale dalla gestione e conduzione societaria non è ritenuta da questo Collegio sufficiente né sono state fornite le prove richieste per vincere la presunzione di distribuzione di utili avanzata dall'Ufficio. La sentenza impugnata è altresì carente nella sua motivazione, limitandosi a richiamare il contenuto della dichiarazione medica di parte rispetto alla quale, l'Ufficio ha invece sostenuto valide argomentazioni rispetto alla sua limitata portata.

L'appello va quindi accolto e la sentenza riformata. Per effetto della soccombenza, le spese dei due gradi di giudizio cadono a carico della appellata nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglie l'appello, riforma la sentenza di primo grado e condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) in favore dell'Agenzia delle Entrate.